CAMERA DEI DEPUTATI N. 3817-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

presentata alla Presidenza il 1º ottobre 1997

(Relatore: **BARTOLICH**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 giugno 1997 (v. stampato Senato n. 1281)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREATTA)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3817 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo, che viene allegata.

BARTOLICH, *Relatore.*

ALLEGATO

L'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto alla Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993, si inserisce in un quadro di fattivi rapporti bilaterali.

Le relazioni tra Italia e Arabia Saudita hanno conosciuto un'evoluzione significativa dopo la partecipazione italiana allo sforzo bellico del 1991 in occasione della Guerra del Golfo. A cinque anni di distanza da tale avvenimento è opportuno dare concreti segnali dell'interesse con il quale l'Italia continua a seguire le tematiche legate alla sicurezza nella penisola arabica.

A tale riguardo, va attribuito all'Arabia Saudita un ruolo di prim'ordine, in considerazione dell'importanza di questo Paese nel delicato gioco degli equilibri peninsulari. Il legame preferenziale che il Governo di Riyadh mantiene con l'Occidente, che di per sé rappresenta una garanzia per la stabilità dell'area e un punto fermo nella politica estera saudita, richiede la giusta attenzione da parte dei Paesi occidentali. A questo proposito, l'Accordo rappresenta una ulteriore testimonianza dell'interesse italiano verso questa tematica.

L'Accordo è finalizzato ad una più intensa collaborazione in materia di difesa, in considerazione della convergenza degli interessi nella politica estera dei due Paesi.

L'Accordo prevede:

elaborazione di programmi addestrativi;

scambio di visite e di informazioni nel settore addestrativo;

collaborazione nella definizione dei requisiti dei sistemi di arma dell'altra Parte;

collaborazione in tema di acquisizione di equipaggiamenti; scambio di informazioni per agevolare intese dirette con società produttrici;

istituzione di un Comitato misto consultivo per l'applicazione dell'Accordo.

Tale Comitato assolverà alle seguenti funzioni:

attività di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento;

esame, per le attività di competenza, dei problemi che potrebbero sorgere nella fase attuativa dell'Accordo;

sottoposizione all'esame delle rispettive Autorità nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi dell'Accordo stesso.

Inoltre le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

Per la soluzione delle controversie è previsto che il Comitato misto provveda attraverso consultazioni che, ove non si riesca a ricomporre le eventuali vertenze, esse vengano risolte mediante i canali ufficiali.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3817A
Lire 500